

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 10 giugno 2020, n. 21
concernente:**

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 - "Garante regionale dei diritti della persona".

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), introdotto dall'articolo 6 della l.r. 11/2020, è inserito il seguente:
"1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, le parole: "residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliati nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati".
2. Il comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche

Ancona 10 giugno 2020

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 4 bis della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 bis (*Revoca e rinuncia dell'incarico*)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima."

Nota all'art. 2, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 14 bis della l.r. 28 luglio 2008, n.23 (Garante regionale dei diritti della persona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 bis (*Funzioni*)

1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, **residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati** previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624-bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. **Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Co-dice di procedura penale."**

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Giacinti del 6 maggio 2020, n. 362;
- Proposta della I Commissione assembleare competente nella seduta del 22 maggio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 giugno 2020, n. 165.

Legge regionale 10 giugno 2020, n. 22 concernente:

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 4 della l.r. 4/2020)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche) le parole: "nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di prossimità e del compostaggio di comunità" sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2020 le parole: "le forme di compostaggio di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'autocompostaggio ed il compostaggio di comunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2".

Art. 2

(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari) sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all'approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertiliz-